

LE STRADE

raccolta di giurisprudenza
2009-2012

OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA

collana a cura di **PAOLO LORO**

REPERTORI

demanio, patrimonio e beni pubblici

JRE 31

LE STRADE

raccolta di giurisprudenza 2009-2012

EXEOedizioni 

ISBN: 978-88-97916-33-8

professionisti

pubblica amministrazione



fax: 049 9710328 – tel: 049 9710328 martedì e giovedì dalle 12:30 alle 14:00 e-mail: info@exeo.it

La presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di massime giurisprudenziali (denominate 'sintesi') in materia di strade, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (fino alla data di pubblicazione della presente edizione). Alle massime seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2012 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale.

Il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente e dai suoi stretti collaboratori professionali, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

Edizione: dicembre 2012 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro - materia: demanio, patrimonio, beni pubblici - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-97916-33-8 - codice: JRE31 - nic: 98 - prezzo: € 60,00 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova -casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione nella sede operativa via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco (PD).



professionisti

pubblica amministrazione

www.patrimoniopubblico.it

www.territorio.it

www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CASE CANTONIERE

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CLASSIFICAZIONE COME COMUNALE

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> INIBIZIONE DI SBARRAMENTI

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> PRIVATIZZAZIONE ANAS, IRRILEVANZA

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> RICHIESTA DELLA TOSAP

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> STRADE SUL DEMANIO MARITTIMO

ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> STRADE VICINALI

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> COMPETENZA

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> DISCREZIONALITÀ

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> EFFETTI

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> NECESSITÀ DI EVIDENZA PUBBLICA

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> PRESUPPOSTI

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> PROVA

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> REGIONI/PROVINCE --> SICILIA

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA

DEMANIO --> SDEMANIALIZZAZIONE --> TACITA --> CASISTICA

DEMANIO --> TRATTURI

STRADE

CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE

CORRISPETTIVI DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE

DIRITTO CIVICO DI PASSAGGIO

DISTANZE DALLE COSTRUZIONI

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE

LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE --> ZTL

LIMITI ALLA SOSTA

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE --> DEBORDARE DELLE COLTURE CONFINANTI

MANUTENZIONE --> OPERE DI SOSTEGNO

MANUTENZIONE --> RIMOZIONE DI RIFIUTI

MANUTENZIONE --> SOGGETTI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ACCESSI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ATTRAVERSAMENTO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> BARRIERE SPARTITRAFFICO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CANALE DI SCOLO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CASE CANTONIERE

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORSIE DI ACCELERAZIONE

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CORTI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> DISSUASORI DI SOSTA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> GUARD-RAIL

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOSTRADE

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> AUTOINSEGNE DI ESERCIZIO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> CONCESSIONE, INAMMISSIBILITÀ

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> DISTANZA MINIMA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> FORMA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> IMPIANTI DI SERVIZIO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> INTERSEZIONI STRADALI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> LIMITI QUANTITATIVI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> PERICOLOSITÀ

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> RAPPORTO CON L'INSEGNA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI PUBBLICITARI --> TARIFFA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> INTERSEZIONI STRADALI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PARCHEGGI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSAGGI A LIVELLO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PASSI CARRAI

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> PIAZZOLE DI SOSTA

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> ROTATORIE

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCARPATE

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> SCAVO

OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> TRANSENNE

POLIZIA STRADALE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CANTIERE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> MANUTENZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> AFFIDAMENTO A TERZI --> RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> BASE NORMATIVA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ALLACCIAMENTO ACQUEDOTTO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ANIMALI SULLA STRADA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ATTRAVERSAMENTO DELLA STRADA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> AUTOSTRADE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BANCHINE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BARRIERA DIVISORIA NEW JERSEY

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BINARI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> BUCHE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> CADUTA DI ALBERI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> COMPROPRIETÀ DELL'AREA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> CONDUCENTI DI AUTOBUS

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DANNI AD IMMOBILE PRIVATO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DINAMICA DELLA CADUTA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISSESTO GENERALIZZATO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISSUASORI DI SOSTA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISTANZE DI SICUREZZA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> DISTRAZIONE DELL'UTENTE DELLA STRADA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ESTENSIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ETÀ AVANZATA DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> FOGLIAME SUL MARCIAPIEDE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GHIACCIO E NEVE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GHIAINO/MASSI SULLA STRADA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GRATA RACCOLTA ACQUA PIOVANA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GUARD-RAIL

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> GUIDA CONTROMANO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> ILLUMINAZIONE SCARSA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> IMPERFEZIONI MINIMALI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> IMPIANTI FOGNARI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> INTERRUZIONE NON SEGNALATA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> LASTRICATO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MACCHIE DI OLIO E DI IDROCARBURI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> MATERIALE FANGOSO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PALETTI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PARCHI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PERDITA DI CONDUTTURE D'ACQUA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PERIMETRO URBANO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PEZZI DI MANIFESTI SUL MARCIAPIEDE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> POSA DI CAVI IN FIBRA OTTICA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PROFESSIONE DEL DANNEGGIATO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> PUBBLICI SPETTACOLI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RADICI ARBOREE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RESIDENTI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> RUSCELLAMENTO ACQUE METEORICHE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SBARRE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SCIVOLOSITÀ MANTO STRADALE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SCUOLE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SINISTRO IN LOCO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> SOTTOPASSAGGI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADA AGRICOLA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> STRADE VICINALI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TELI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TOMBINI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> TUBI INTERRATI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> VEICOLI A DUE RUOTE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASISTICA --> VELOCITÀ DEL VEICOLO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CASO FORTUITO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA
RESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DANNI A TERZI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> DEMANIALITÀ DEL BENE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ELEMENTO SOGGETTIVO

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ENTE RESPONSABILE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> FIGURE SINTOMATICHE

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> OBBLIGHI DELLA PA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> ONERE DELLA PROVA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESCRIZIONE --> DECORRENZA

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRESUPPOSTI

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> PRINCIPIO DI AUTORESPONSABILITÀ

RESPONSABILITÀ CIVILE - ART. 2051 --> RUOLO DELLA COSA

RESPONSABILITÀ PENALE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> DIFFERENZA TRA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> DECORRENZA DEGLI EFFETTI

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> CLASSIFICAZIONE, RISULTANZE CATASTALI --> NATURA DICHIARATIVA

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> DENOMINAZIONE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE IN AMBITO INDUSTRIALE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INCLUSIONE NEL PERIMETRO URBANO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICAZIONI GRAFICHE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> INDICI DI DEMANIALITÀ, INSUFFICIENZA

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> PRESUNZIONE DI DEMANIALITÀ

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> STRADE DI COLLEGAMENTO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> INDICI E PRESUNZIONI --> VARCO A MARE

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DEMANIALE

STRADA DEMANIALE --> PERTINENZE

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO

STRADA DEMANIALE --> REQUISITI --> TITOLO --> USO PUBBLICO

STRADA DEMANIALE E DI USO PUBBLICO --> STRADA DI USO PUBBLICO

STRADA DI USO PUBBLICO --> CESSAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> ELENCO COMUNALE

STRADA DI USO PUBBLICO --> ESPROPRIAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> INVENTARIO COMUNALE

STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DEI PRIVATI

STRADA DI USO PUBBLICO --> POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> COLLEGAMENTO CON LA VIA PUBBLICA

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> RISULTANZE CATASTALI, ELENCO STRADE PUBBLICHE

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO

STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> TITOLO --> USO AB IMMEMORABILI --> PROVA](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> USO PUBBLICO](#)

[STRADA DI USO PUBBLICO --> REQUISITI --> UTI CIVES](#)

[STRADA PEDONALE](#)

[STRADA VICINALE](#)

[STRADA VICINALE --> CLASSIFICAZIONE/DECLASSIFICAZIONE](#)

[STRADA VICINALE --> COLLATIO AGRORUM PRIVATORUM](#)

[STRADA VICINALE --> PRESCRITTIBILITÀ](#)

[STRADA VICINALE --> PUBBLICO TRANSITO](#)

[STRADA VICINALE --> REQUISITI](#)

[STRADA VICINALE --> REQUISITI --> ELENCO STRADE VICINALI](#)

[STRADE DI BONIFICA](#)

[TARIFFE AUTOSTRADALI](#)

[TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ](#)

[VOLANTINAGGIO](#)

La numerazione delle categorie è quella convenzionale rivestita dalle stesse all'interno della tassonomia generale della giurisprudenza del network TERRITORIO.IT (al quale appartiene la Rivista PATRIMONIOPUBBLICO.IT).

n°19 ABUSI DEI PRIVATI --> AUTOTUTELA --> CATEGORIE DI BENI, CASISTICA --> STRADE

TAR LAZIO, SEZIONE II TER ROMA n.5647 del 19/06/2012 - Relatore: Germana Panzironi - Presidente: Maddalena Filippi

Sintesi: È illegittima la sanzione adottata nei confronti di un soggetto per violazione di un'ordinanza contingibile e urgente che disciplina l'occupazione di suolo pubblico, qualora tale provvedimento sia scaduto.

Estratto: «Il Collegio ritiene fondate le censure proposte. Giova evidenziare la portata e i limiti di applicabilità dell'ordinanza del Sindaco n. 128 del 25.5.2010. In base a quanto previsto dall'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 (Testo Unico Enti Locali), il Sindaco, quale ufficiale del Governo, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento può adottare, con atto motivato, provvedimenti anche contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.: La Corte costituzionale, con sentenza 4-7 aprile 2011, n. 115, ha dichiarato l'illegittimità di questo comma, come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui comprende la locuzione «, anche» prima delle parole «contingibili e urgenti», ma nel caso di specie tale pronuncia non è influente, poiché rileva la modalità di esercizio del potere da parte del Sindaco. L'occupazione del suolo pubblico è opportunamente limitata nelle aree del Centro Storico dall'esistenza di un preponderante pubblico interesse, diretto alla salvaguardia del patrimonio storico-culturale e alla tutela del decoro urbano. Il proliferare di esercizi commerciali che operano in tali aree e la difficoltà per l'amministrazione comunale di controllare periodicamente la corrispondenza tra le superfici autorizzate e quelle effettivamente utilizzate dagli operatori commerciali ha comportato, negli ultimi anni, un arbitrario aumento di volume dell'area concessa rispetto a quella assentita che ha generato una situazione non immediatamente affrontabile con una disciplina stabile e sistematica e, di conseguenza, la necessità oggettiva di procedere a contrastare il fenomeno con misure caratterizzate da temporaneità ed urgenza. Per tali ragioni l'ordinanza si presenta, nell'immediato, lo strumento più adeguato allo scopo che l'amministrazione comunale intende raggiungere nel breve periodo, ossia porre rimedio ad una situazione di occupazione di suolo pubblico divenuta ormai "regolarmente abusiva" e perdurante anche dopo l'avvenuto accertamento di tali abusi, con il rimedio della chiusura degli esercizi recidivi. Tale potere, previsto dall'ordinanza 128/2010, è conferito al sindaco da una norma primaria, portata dalla L. n. 94 del 2009 che, all'art. 3, comma 16, stabilisce che nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico il sindaco può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi e, se si tratta di occupazione di suolo pubblico a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pagamento delle spese e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. Posta la legittimità del potere del Sindaco e le modalità del suo esercizio, ciò che qui rileva è il carattere di temporaneità dell'ordinanza, le cui caratteristiche fondamentali sono l'adeguatezza a fronteggiare la situazione provocata dall'evento straordinario e, stante il carattere eccezionale e temporaneo della stessa, la durata limitata. Nel caso in esame, quindi, non sembra possibile che l'amministrazione comunale possa ignorare la scadenza dell'ordinanza e procedere all'emanazione del provvedimento impugnato, peraltro basandone le motivazioni sull'esercizio di un potere ormai "scaduto", in

quanto conferito al Sindaco in via eccezionale. Pertanto, alla luce di quanto illustrato, il provvedimento impugnato appare illegittimo.»

TAR LAZIO, SEZIONE II ROMA n.2232 del 06/03/2012 - Relatore: Carlo Modica De Mohac - Presidente: Luigi Tosti

Sintesi: È legittima l'ordine di sgombero adottato dalla P.A. nei confronti del soggetto a cui sia stata concessa in superficie un'area di proprietà comunale per realizzarvi un parcheggio che sia motivata dalla necessità di garantire, in attesa dell'approvazione di alcune varianti progettuali, un corretto flusso del traffico e di evitare inutili occupazioni di suolo pubblico.

Estratto: «CONSIDERATO: - che con convenzione stipulata il 26.2.2003 (Rep.175479, racc. 30112, rogito Notaio Intersimone in Roma) il Comune di Roma cedeva alle società Parcheggi Roma Nord s.r.l. e Interprogetti – ITP s.r.l., costituiti i ATI, il diritto di superficie di un'area di proprietà comunale localizzata in Roma, Via Muggia, distinta al N.C.T. al Foglio 396), al fine di realizzarvi un parcheggio;- che successivamente gli accertamenti tecnici eseguiti per la verifica della fattibilità del progetto strutturale presentato dalla società concessionaria inducevano la Commissione di Alta Vigilanza “a non ritenere raggiunte le condizioni in termini di sicurezza e di bilancio economico-finanziario necessarie a consentire agli uffici il rilascio del nulla osta all’inizio dei lavori di costruzione del parcheggio”;- che a seguito di due incontri, avvenuti nelle date dell’1.6.2005 e del 4.10.2005, la società Interprogetti s.r.l. - in qualità di mandataria dell’ATI costituita (con la società Parcheggi Roma Nord s.r.l. - concordava con l’Amministrazione sulla necessità di apportare variazioni essenziali al progetto, riducendo il numero dei piani da due ad uno, e si impegnava a redigere un nuovo progetto in tal senso;- che pertanto in data 4.10.2005 l’ATI in questione presentava una nuova proposta progettuale finalizzata a ridurre ad un solo piano interrato il parcheggio;- che gli esiti di tali determinazioni, ancorché conosciuti dall’ATI, venivano formalmente comunicati alla società Interprogetti s.r.l. con nota prot. 45750 del 6.11.2005;- che con la nota provvedimento prot. 51949 del 19.12.2005 - atto impugnato con il ricorso in esame - l’Amministrazione, richiamati i precedenti accordi e la decisione di ridurre la consistenza del progetto (previa approvazione di variazioni essenziali allo stesso), diffidava la società Interprogetti - sempre nella medesima qualità di mandataria dell’ATI formatosi per la realizzazione del progetto in questione - a liberare l’area già occupata in attesa che venisse redatto, presentato ed approvato il nuovo progetto; e ciò per evitare inutili disagi alla cittadinanza ed inutili occupazioni di suolo pubblico;- che nella seduta del 20.4.2006 la Giunta Municipale dava mandato al Dipartimento VII di attivare le procedure per la “ricollocazione” (rectius: per una nuova localizzazione), progettazione e realizzazione dei posti auto relativi all’intervento già inserito nel P.U.P. di Via Muggia, con le modalità previste nella deliberazione di CC n.231 del 2004 (c.d. “Patto per la mobilità”), nell’area urbana di Piazzale Clodio, per la parte di posti da realizzare a cura della società Parcheggi Roma Nord) ed in altro sito da individuare, per la parte di parcheggi da realizzare a cura della società Interprogetti;- che in accordo con il Comune e con le determinazioni sopra indicate, in data 25.5.2006 la società Parcheggi Roma Nord - in aderenza alle soluzioni individuate con la stessa Amministrazione -presentava all’Amministrazione comunale una nuova proposta per“delocalizzare” il parcheggio da Via Muggia a Piazzale Clodio;- che in esito al parere

espresso dal Municipio XVII, con delibera n.34 del 2.8.2007, il progetto per la realizzazione del parcheggio in Piazzale Clodio, in (parziale) alternativa a quello di Via Muggia, veniva inserito nella c.d. "rimodulazione del Piano Parcheggi" (attuata con Ordinanze n.98 del 13.2.2008 e n.129 del 27.11.2008, adottate dal Sindaco di Roma in qualità di Commissario Delegato per l'Emergenza Traffico e Mobilità); - che, a questo punto, con l'ulteriore nota provvedimento prot. 18722 del 27/28.4.2006, l'Amministrazione comunale - richiamati i fatti e gli atti sopra indicati e la precedente ordinanza di sgombero e preso atto che la stessa non risultava eseguita e che il cantiere già approntato in Via Muggia era ancora in sito - diffidava ancora una volta le società concessionarie a sgomberare l'area pubblica ancora occupata;- che con il ricorso in esame la società Parcheggi Roma Nord s.r.l. ha impugnato il provvedimento di cui alla nota prot. 51049 del 9/19.1 2005 (id est: la prima ordinanza di sgombero) chiedendone l'annullamento per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna;- e che con ricorso per motivi aggiunti la predetta società ha impugnato anche il sopravvenuto provvedimento di cui alla nota prot. 18722 del 27/28.4.2006 chiedendo l'annullamento anche di quest'ultimo, per le conseguenti statuizioni reintegratorie e di condanna e CONSIDERATO che con il primo mezzo di gravame del ricorso principale (proposto avverso la prima diffida a sgomberare l'area) la società ricorrente lamenta violazione dell'art.24 della concessione ed eccesso di potere per incompetenza e sviamento, deducendo che il Comune non può disporre la revoca della concessione se non provvedendo anche a rimborsare il concessionario (in conformità a quanto stabilito nella convenzione), ciò che non è avvenuto; e che in mancanza di un formale atto di revoca l'Amministrazione non può ordinare alcuno sgombero; RITENUTO che la domanda volta ad ottenere l'accoglimento del profilo di doglianza in esame si appalesa infondata e comunque improcedibile, per le seguenti ragioni: a) infondata, in quanto il potere dell'Amministrazione di intimare lo sgombero dell'area demaniale non si fonda sul contenuto negoziale della convenzione (e sulla più o meno corretta esecuzione delle condizioni concretanti il sinallagma contrattuale), essendo consustanziale (id est: fisiologicamente connesso) all'attribuzione delle funzioni pubbliche di polizia urbana, di cura e tutela del demanio stradale comunale e di regolamentazione del traffico; b) improcedibile in quanto - come già rilevato - successivamente alla proposizione del ricorso (e precisamente nei mesi di aprile e maggio del 2006) sonointervenute nuove determinazioni provvedimentali alle quali l'ATI in questione e la stessa società ricorrente hanno prestato acquiescenza; e sono sopravvenutinuovi accordi che hanno determinato - in sostanza e sotto un profilo più squisitamente privatistico - la risoluzione per mutuo consenso (o comunque la parziale concordata rettifica) della originaria convenzione;»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1843 del 30/12/2011 - Relatore: Stefano Tenca - Presidente: Giorgio Calderoni

Sintesi: L'Ente proprietario della strada è tenuto ad ordinare la rimozione dei cartelli installati senza alcuna autorizzazione, senza che il ripristino della legalità (alla luce di una plausibile situazione di pericolo per la circolazione) sia in alcun modo negoziabile.

Estratto: «1. Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell'art. 97 della Costituzione e dell'art. 11 della L. 241/90, nonché l'eccesso di potere per travisamento dei

presupposti e sviamento, poiché la procedura di riordino – rientrante nello schema degli accordi sostitutivi di provvedimento – doveva concludersi con l'emissione di provvedimenti autorizzatori programmati mentre non erano ammesse iniziative unilaterali dell'amministrazione come quella che ha introdotto una clausola decadenziale. Ad avviso di Pubblistudio la prescrizione, siccome non proveniente dal tavolo di riordino, non può ritenersi legittima. La censura è priva di pregio. 1.1 L'art. 11 della L. 241/90 rimette all'amministrazione la scelta di adottare, in esito al procedimento intrapreso, un (tradizionale) provvedimento imperativo unilaterale ovvero un accordo con i privati interessati sul contenuto discrezionale dell'atto stesso (anche in sostituzione di quest'ultimo). Nella specie esaminata il modulo consensuale invocato da parte ricorrente non è stato adottato né nelle fasi intermedie né dopo l'ultimazione della procedura di riordino della cartellonistica, né alcuna opzione in tal senso risulta esercitata negli atti regolamentari emanati dalla Provincia di Brescia. L'art. 16 del regolamento di riordino, nel dettare norme transitorie, istituisce una Commissione tecnica e ne tipicizza i compiti di natura prevalentemente istruttoria (cfr. comma 3, lett. a), b), c) e d). Il comma successivo viceversa dà atto dell'obbligo di rimuovere, a cura delle imprese interessate, i rispettivi cartelli abusivi entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento. È d'altronde condivisibile il rilievo dell'amministrazione, per cui le norme del Codice della Strada sono al riguardo tassative e non lasciano margini di apprezzamento alcuno agli Enti pubblici competenti, i quali sono tenuti ad ordinare la rimozione dei cartelli installati senza alcuna autorizzazione, senza che il ripristino della legalità (alla luce di una plausibile situazione di pericolo per la circolazione) sia in alcun modo negoziabile.»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.473 del 22/07/2011 - Relatore: Michele Eliantonio - Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: I provvedimenti diretti al ripristino della viabilità si configurano quali atti di autotutela possessoria juris publici.

Estratto: «2. - Fatta tale premessa, va in via pregiudiziale evidenziato che i provvedimenti diretti al ripristino della viabilità si configurano quali atti di autotutela possessoria juris publici e che in siffatte ipotesi non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, della strada, o della servitù pubblica di passaggio, essendo dette questioni devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. In altri termini, l'accertamento, in via principale, della natura vicinale, pubblica o privata, di una strada ovvero di una servitù pubblica di passaggio rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, mentre la natura comunale o privata della strada può essere valutata, incidenter tantum, dal giudice amministrativo in sede di esame della legittimità di un provvedimento di autotutela possessoria, il cui esercizio non si sottrae al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, trattandosi di verificare la presenza dei necessari presupposti e la conformità alle norme che lo disciplinano, non sussistendo al riguardo alcuna pregiudiziale obbligatoria, in materia, a favore del giudice ordinario (cfr. da ultimo, T.A.R. Sardegna, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312, T.A.R. Campania Salerno, sez. II, 7 giugno 2010, n. 8536, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). Per cui relativamente alla controversia in parola, così come dedotta, sussiste di certo la giurisdizione di questo Tribunale.»

Sintesi: I legittimi presupposti per l'esercizio del potere di autotutela possessoria riferito alle strade sono: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività.

Sintesi: In materia di autotutela possessoria, ai fini dell'accertamento dell'uso pubblico della strada non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile).

Sintesi: L'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di una strada ad uso pubblico (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela.

Sintesi: È illegittimo l'ordine di rimozione di fioriere qualora l'Amministrazione comunale non abbia accertato con adeguata istruttoria né esplicitato nella motivazione che l'area ove detti manufatti erano collocati era assoggettata ad uso pubblico, specie qualora la stessa sia da tempo immemore in possesso del privato cittadino.

Estratto: «3. - Precisato tale aspetto e prescindendo dall'accertare chi sia il soggetto competente (Sindaco o Dirigente) ad assumere l'atto in parola, in quanto tale questione non è stata posta con il ricorso - pur dovendosi doverosamente ricordare le diverse conclusioni cui sono di recente pervenuti alcuni Tribunali (cfr. il T.A.R. Veneto, sez. I, 11 febbraio 2010, n. 433, ed il T.A.R. Friuli Venezia Giulia Trieste, sez. I, 08 aprile 2011, n. 184) - va evidenziato che i legittimi presupposti per l'intervento ripristinatorio in parola sono i seguenti: a) l'accertata preesistenza di fatto dell'uso pubblico della strada (anche non da tempo immemorabile, presupposto questo necessario solo in sede petitoria innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria); b) la sopravvenienza di un'alterazione dei luoghi che costituisce

impedimento alla sua utilizzazione da parte della collettività. Con la precisazione che, ai fini dell'accertamento di tale uso, non sono determinanti le risultanze catastali o l'inclusione nell'elenco delle strade pubbliche (la classificazione delle strade ha, infatti, efficacia presuntiva e dichiarativa e non costitutiva) bensì le condizioni effettive in cui il bene si trova, atte a dimostrare la sussistenza dei requisiti del passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone qualificate dall'appartenenza ad una comunità territoriale, della concreta idoneità della strada a soddisfare (anche per il collegamento con la pubblica via) esigenze di interesse generale, di un titolo valido ad affermare il diritto di uso pubblico (che può identificarsi anche nella protrazione dell'uso stesso da tempo immemorabile). Pertanto, l'esercizio dei poteri di autotutela possessoria presuppone - come questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire con sentenza 6 aprile 2009, n. 271 - la persistenza dei requisiti di fatto necessari per la configurabilità di tale tipo di strade (un passaggio esercitato iure servitutis publicae da una collettività di persone, la concreta idoneità del bene a soddisfare esigenze di carattere generale, l'esistenza di un titolo valido a fondamento del diritto di uso pubblico), da accertare con adeguata istruttoria e da esplicitare nella motivazione del provvedimento di autotutela (cfr. per tutti e da ultimo, Cons. St., sez. V, 8 gennaio 2009, n. 25, e T.A.R. Lazio, sede Roma, sez. II, 3 novembre 2009, n. 10781). La stessa giurisprudenza ha, inoltre, in merito anche costantemente precisato che tale potere dell'Autorità di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, si configura quale potestà di autotutela possessoria juris publici, destinata ad assicurare il ripristino della situazione preesistente, sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile, tra cui, in particolare, il mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino. Tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) o, comunque, quando sia trascorso un notevole lasso di tempo, che abbia comportato il consolidamento dello stato di fatto, per rimuovere il quale diviene necessaria l'instaurazione di un giudizio petitorio (cfr. da ultimo, T.A.R. Marche, 4 ottobre 2010, n. 3323, T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390, e T.A.R. Sardegna Cagliari, sez. II, 17 marzo 2010, n. 312). 4. - Così analiticamente descritti i presupposti per l'adozione degli atti di autotutela possessoria come quello oggetto di impugnativa, sembra evidente che, con riferimento a quanto sopra esposto e così come puntualmente denunciato con il ricorso, tali presupposti non ricorrevano nel caso di specie. Va, invero, al riguardo evidenziato che, a tacer d'altro, che l'atto impugnato è inficiato da un'evidente carenza di istruttoria in quanto il Comune non ha accertato con adeguata istruttoria, né ha esplicitato nella motivazione che l'area in questione era assoggettata ad uso pubblico; inoltre, tale atto non è sorretto da idonea motivazione, in quanto il Comune, pur ammettendo che l'area era da tempo immemore in possesso del ricorrente, ha illogicamente dedotto che l'area era pubblica dalla circostanza che il ricorrente non aveva fornito la prova della proprietà; non sono state, inoltre, analiticamente considerate le circostanze evidenziate dal ricorrente, né è stata considerata la particolare conformazione dell'area in questione, che impedisce che di essa possa farsene un uso pubblico. In aggiunta, va osservato che il lunghissimo intervallo di tempo tra il momento in cui era cessato il preteso uso pubblico e l'adozione dell'atto impugnato era ostativo, come sopra evidenziato, all'esercizio dei poteri di autotutela possessoria.»

TAR LAZIO, SEZIONE LATINA n.410 del 13/05/2011 - Relatore: Maria Grazia Vivarelli -
Presidente: Francesco Corsaro

Sintesi: È illegittimo il provvedimento di autotutela adottato ai sensi dell'art. 378 all. F legge 2248/1865, qualora non sia dimostrata la natura pubblica della strada.

Estratto: «Deduce il ricorrente illegittimità per violazione dell'art. 378 legge 2248/1865 all.f; inesistenza dei presupposti, travisamento dei fatti. La censura risulta fondata. Infatti, il comune di Alatri non riesce a dimostrare la natura pubblica del pezzo di terreno sul quale insiste il cancello che si pretende di rimuovere e, quindi, non giustifica il presupposto dell'autotutela possessoria che risulta del tutto illegittima. È pur vero che “ le delibere di classificazione, adottate dal consiglio comunale ai sensi degli art. 7 e 8 L. 12 febbraio 1958 n. 126 – ora dal d.lgs. 285/95 - non costituiscono titolo idoneo ad attribuire carattere demaniale alla strada; l'atto di classificazione non ha, infatti, altro effetto costitutivo se non quello circoscritto di determinare l'assegnazione della strada alla rispettiva classe” (TAR Campania, sez. I, sent. 316/93, oltre a Consiglio di Stato 7831/2003, ed altre) e che: “L'iscrizione di una strada nell'elenco delle vie pubbliche o gravate da uso pubblico non ha natura costitutiva e portata assoluta, ma riveste una funzione puramente dichiarativa della pretesa del comune, ponendo una semplice presunzione di pubblicità dell'uso...omissis...” Consiglio di Stato, Sez. V – Ordinanza 29 aprile 2010, n. 1968. Ma tuttavia nemmeno queste circostanze, quali presunzioni semplici, sussistono a giustificare la natura pubblica del bene. L'autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico” finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente, in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, costituisce espressione di un potere attribuito alla pubblica amministrazione solo per l'autotutela di beni pubblici la cui natura deve essere dimostrata dall'amministrazione che adotta il provvedimento possessorio. Il ricorso deve pertanto essere accolto in quanto fondato. Sussistono motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.184 del 08/04/2011 - Relatore: Fabrizio D'Alessandri -
Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: L'art. 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F, configura un'ipotesi di autotutela possessoria in via amministrativa “iure publico”, finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene, che costituisce espressione di un potere generale desumibile dagli art. 823 e 825 c.c.

Sintesi: Il provvedimento posto in essere dal Comune non motivato dalla necessità di agire in via d'urgenza per rimuovere ostacoli alla circolazione stradale o comunque all'uso delle strade, bensì volto al ripristino dello stato

di esercizio del diritto di uso pubblico sulle aree, senza specifico riguardo alla sua destinazione alla circolazione stradale, deve ritenersi correlato al più ampio potere di autotutela in materia di beni demaniali prevista dall'art. 823 e 825 del cod. civ. e non limitato alla stretta applicazione dell'art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F.

Estratto: «3.1) Parte ricorrente ha impostato il ricorso inquadrando il potere esercitato dall'Amministrazione negli stretti limiti di quanto previsto dall'art. 378, secondo comma, della legge n. 2248 del 1865, allegato F. Quest'ultimo articolo configura, secondo giurisprudenza, un'ipotesi di autotutela possessoria in via amministrativa "iure publico" - finalizzata all'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente di una strada in modo da reintegrare la collettività nel godimento del bene - che costituisce espressione di un potere generale desumibile dagli art. 823 e 825 c.c., da esercitare nel caso di turbative che impediscano o rendano disagevole il normale godimento del passaggio pubblico (Cons. Stato, sez. IV, 7 settembre 2006, n. 5209; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 giugno 2003, n. 821; Cons. Stato, Sez. V, 10.1.1997, n. 29). Da tale natura discende, quanto ai presupposti di esercizi del potere, la conseguenza che questa forma di autotutela possessoria possa essere esercitata anche a prescindere dall'effettiva esistenza di un diritto reale di servitù pubblica di passaggio o dall'esistenza di una pubblica via - che tra l'altro prescinderebbe anche dall'inclusione della via stessa dagli elenchi comunali - in quanto sussiste il potere dell'amministrazione comunale di rimuovere i materiali ostativi al libero transito con le modalità esistenti anteriormente e, quindi, il ripristino dello stato dei luoghi, ove sussista quantomeno una situazione di fatto di oggettivo possesso di un pubblico passaggio. La giurisprudenza ha, inoltre, più nello specifico evidenziato che i presupposti necessari e sufficienti per il legittimo esercizio dei citati poteri di tutela possessoria (che la pubblica amministrazione ha il diritto-dovere di esercitare al fine dell'immediato ripristino dello stato di fatto preesistente sulla strada pubblica) sono: la sussistenza del predetto uso pubblico, l'avvenuta turbativa del medesimo debitamente accertata e l'urgenza di provvedere in via cautelare al fine di evitare l'aggravarsi del pregiudizio per il pubblico interesse (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; Consiglio Stato, Sez. V, 6.5.1987, n. 269). Partendo da tali premesse, un orientamento giurisprudenziale puntualmente richiamato da parte ricorrente, ha evidenziato la necessità che il potere di ordinare la riduzione in pristino relativamente ad opere che hanno determinato l'invasione del suolo stradale, previsto dall'art. 378, l. 20 marzo 1865 n. 2248, allegato F, in quanto autotutela possessoria iuris publici, sia esercitabile sulla base di quelle stesse condizioni che rendono possibile la tutela possessoria in diritto civile ed, in particolare, del mancato decorso del termine di un anno dal sofferto spoglio o dalla conoscenza dell'avvenuta turbativa, qualora questa sia stata posta in essere in modo clandestino, con la conseguenza che tale potere, pertanto, non può considerarsi legittimamente esercitato quando sia trascorso oltre un anno dal sofferto spoglio, o dalla scoperta di esso (se clandestino) (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3323). Allo stesso modo è stata evidenziata in giurisprudenza l'esigenza di immediatezza dell'azione amministrativa di tutela del pubblico transito, che impone alla p.a. di non lasciare decorrere un notevole lasso di tempo tale da condurre al consolidamento della situazione di spoglio o di turbativa (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 4 ottobre 2010, n. 3323; T.A.R. Campania Salerno, 10 agosto 1987, n. 283; T.A.R. Campania Napoli, 12 gennaio 1984, n. 33; T.A.R. Sicilia Catania, 5 aprile 1982, n. 298). 3.2) Al riguardo il Collegio osserva come il potere concretamente

esercitato dal Comune intimato debba essere correlato al più ampio potere di autotutela in materia di beni demaniali prevista dall'art. 823 e 825 del cod. civ., senza ritenere lo stesso limitato alla stretta applicazione dell'art. 378 della legge n. 2248 del 1865, allegato F, soprattutto qualora quest'ultimo venga interpretato in via restrittiva, come potere possessorio conferito per rimuovere in via d'urgenza ostacoli alla circolazione stradale. Il provvedimento in concreto posto in essere dal Comune non è motivato dalla necessità di agire in via d'urgenza, per rimuovere ostacoli alla circolazione stradale o comunque all'uso delle strade, bensì si palesa come un provvedimento volto al ripristino dello stato di esercizio del diritto di uso pubblico sulle aree, che ha quale presupposto l'esistenza di una servitù di uso pubblico su un'area e la sua violazione da parte del privato in seguito alla realizzazione di opere, senza alcuno specifico riferimento ad impedimenti od intralci della circolazione stradale o alla violazione della disciplina dettata in quest'ultima materia, né all'esistenza di una particolare situazione di urgenza.»

Sintesi: La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene attribuita in via generale alla p.a. dall'art. 378 della L. n. 2248/1865 all. F, a salvaguardia delle strade pubbliche, al di là ed oltre lo stretto profilo dell'interesse pubblico – comunque sicuramente rilevante - relativo alla corretta circolazione stradale ed alla necessità che la stessa non subisca turbamenti o interruzioni.

Estratto: «3.3) Quanto alla valenza normativa dell'art. 378 della Legge 20.3.1865 n. 2248 all. F, il Collegio evidenzia, sotto altro profilo, come l'articolo in questione attribuisca all'Amministrazione un potere di autotutela volto alla conservazione dello stato di fatto dei beni demaniali comunali e delle strade comunali soggette ad uso pubblico, di contenuto più ampio rispetto ai poteri di cui all'art. 20 del R.D. 8.12.1933 n. 1740, limitati a sanzionare le violazioni previste dal medesimo Testo Unico delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione (T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 29 marzo 2010, n. 1390; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I, 3 giugno 2003, n. 8219). Difatti, osserva ancora il Collegio, il richiamato art. 378 prevede in generale che "Per le contravvenzioni alla presente legge, che alterano lo stato delle cose, è riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo di aver riconosciuta la regolarità delle denunce, e sentito l'ufficio del Genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino". Le norme della richiamata legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, che vengono qui in rilievo - in quanto rientranti nell'espressione "per le contravvenzioni alla presente legge" contenuta nell'art. 378 - sono disposizioni che prendono in esame, vietandola, la realizzazione non autorizzata di opere, depositi anche temporanei ed interventi volti a alterare la forma od invaderne il suolo di strade pubbliche o spazi ad esse attinenti. In tal senso dispongono gli artt. 55 ed 80 per le strade nazionali e provinciali e l'art. 84 della legge in questione. La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene quindi attribuita in via generale alla p.a. a salvaguardia delle strade pubbliche, al di là ed oltre lo stretto profilo dell'interesse pubblico – comunque sicuramente rilevante - relativo alla corretta circolazione stradale ed alla necessità che la stessa non subisca turbamenti o interruzioni. Questo potere di autotutela si estende anche alle opere ed agli spazi alle suddette strade inerenti. Ai sensi dell'art. 22 della medesima legge 20.3.1865, n. 2248, all. F, difatti, sono considerati come parte della strada ai fini

contemplati nella legge stessa “i fossi laterali che servono unicamente o principalmente agli scolli delle strade, le controbanchine, le scarpe in rialzo e le opere d'arte d'ogni genere stabilite lungo le strade medesime, non che le aiuole per deposito di materiali, le case di ricovero e quelle per abitazioni di cantonieri” ed all'interno “delle città e villaggi fanno parte delle strade comunali le piazze, gli spazi ed i vicoli ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico, restando però ferme le consuetudini, le convenzioni esistenti ed i diritti acquisiti”.»

TAR PIEMONTE, SEZIONE II n.2130 del 29/04/2010 - Relatore: Antonino Masaracchia -
Presidente: Giuseppe Calvo

Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti non necessita di una specifica motivazione, essendo a tal fine sufficiente il richiamo dell'indebita occupazione della sede stradale come descritta dalla disposizione citata.

Sintesi: Il provvedimento che, ai sensi dell'art. 3, co. 16, legge 94/2009, ordina in caso di illegittima occupazione di suolo pubblico stradale l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti prescinde dalla presenza di ragioni di pubblica sicurezza.

Estratto: «che, con riferimento al primo motivo di gravame, l'ordinanza sindacale impugnata ha correttamente applicato l'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009, sussistendo nella fattispecie un'indebita occupazione di suolo pubblico ex art. 20 del d.lgs. n. 285 del 1992, posto che l'occupazione della carreggiata si svolgeva al di fuori dei limiti autorizzati;che non sussiste alcuna carenza motivazionale, posto che l'ordinanza del Sindaco indica esaustivamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche di quanto ordinato, richiamando la fattispecie di indebita occupazione della sede stradale come descritta dalle richiamate disposizioni legislative;che, d'altra parte, non è dato ravvisare alcuna intrinseca contraddittorietà dell'ordinanza gravata, posto che – al di là della denunciata esistenza di un “refuso” con riferimento alla particella “non”, laddove il provvedimento gravato afferma che “non sussistono particolari esigenze di pubblica sicurezza” – la rilevata assenza delle “particolari esigenze di pubblica sicurezza” non è comunque ostativa all'adozione dei provvedimenti di cui al citato art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;che non sussiste nemmeno il censurato vizio di incompetenza, sussistendo la competenza del Sindaco, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 16, della legge n. 94 del 2009;»

TAR ABRUZZO, SEZIONE PESCARA n.585 del 06/10/2009 - Relatore: Umberto Zuballi -
Presidente: Umberto Zuballi

Sintesi: È illegittima l'ordinanza di sgombero e di rimessione in pristino di area demaniale qualora le opere realizzate dal destinatario siano state assentite dalla P.A. col rilascio del titolo edilizio e, prima dell'adozione dell'ordinanza,

non si sia provveduto all'annullamento del titolo abilitativo nella parte in cui consentiva la realizzazione di dette opere.

Estratto: «Quanto alle restanti censure, si rileva la fondatezza della doglianza di contraddittorietà; invero nella concessione edilizia rilasciata alla ricorrente era previsto un passo carraio, come risulta dalla documentazione in atti; il Comune quindi prima di ordinarne la rimozione avrebbe dovuto annullare in parte qua la concessione edilizia già rilasciata alla ricorrente. Quanto alla proprietà comunale, lo stesso Comune nella sua memoria a pagina 10 cita unicamente il provvedimento di riconfinazione della strada comunale di Piana San Bartolomeo, ma non menziona a sostegno alcuno strumento urbanistico né allega alcuna planimetria. La questione dell'estensione dell'area demaniale quindi risultava almeno controversa, per cui la motivazione dei provvedimenti comunali doveva risultare a riguardo ben più incisiva rispetto a quanto emerge dagli stessi.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.1162 del 04/06/2009 - Relatore: Mauro Pedron - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

Sintesi: Poiché le esigenze della viabilità nei centri abitati, anziché affievolirsi nel tempo, tendono piuttosto ad assumere un'importanza progressivamente maggiore, l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifica, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria.

Estratto: «7. In proposito si può osservare che il Comune, pur essendo rimasto inerte rispetto all'uso esclusivo della ricorrente e del suo dante causa, non si è disinteressato completamente dell'area ma ne ha disposto la classificazione come strada comunale e ha chiesto il pagamento dal 1971 al 1984 della tassa per l'occupazione di spazi pubblici (v. sopra al punto 3). Si tratta di un atteggiamento che esprime la consapevolezza sia della titolarità di un diritto dominicale sia della necessità di trarre dal bene un'utilità collettiva. Quanto poi all'interesse pubblico, poiché l'area è associata al demanio stradale, la sua utilizzazione naturale è al servizio della viabilità. Le esigenze della viabilità nei centri abitati hanno un rilievo speciale, che anziché affievolirsi tende piuttosto ad assumere nel tempo un'importanza progressivamente maggiore, in parallelo allo sviluppo di una programmazione dedicata al traffico e alla mobilità. Si deve quindi ritenere che l'obiettivo del recupero di beni del demanio stradale giustifichi, anche a distanza di tempo, l'autotutela possessoria. Il rilievo dell'interesse pubblico attenua l'onere di motivazione (v. CS Sez. V 8 gennaio 2009 n. 25).»

TAR FRIULI VENEZIA GIULIA n.105 del 27/02/2009 - Relatore: Vincenzo Farina - Presidente: Saverio Corasaniti

Sintesi: Di fronte a preminenti ragioni di pubblico interesse, come l'esigenza di salvaguardare l'incolumità pubblica ed il patrimonio stradale, in relazione alle esigenze della circolazione ed alle caratteristiche strutturali della strada, eventuali esigenze di soggetti privati, pur essendo meritevoli di considerazione e di un loro soddisfacimento compatibilmente con le